

# *Studio Professionale*

## *Dott. Giuseppe Barletta*

*Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)*

*Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105*

*e.mail: [studiobarlettag@tiscali.it](mailto:studiobarlettag@tiscali.it)*

### **Informative e news per la clientela di studio**

---

#### **SPECIALE Decreto Semplificazioni**

---

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

<b>Articolo</b>	<b>Contenuto</b>
Articolo 3	<p><b>Modifiche al calendario fiscale</b></p> <p>Vengono apportate alcune modifiche per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre;</li><li>- elenchi Intrastat;</li><li>- obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat;</li><li>- termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno.</li></ul> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-<i>bis</i>, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <p><a href="#">Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</a></p>
Articolo 4	<p><b>Modifica domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione</b></p> <p>Modificando e integrando l'articolo 59, D.P.R. 600/1973, viene stabilito che competenti a stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa nonché, quando concorrono particolari circostanze consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un Comune diverso da quello previsto dall'articolo 58, D.P.R. 600/1973, sono la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione o in altra Regione.</p> <p>Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, quando il domicilio fiscale è stato modificato, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e</p>

	<p>hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate, a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa Regione o in altra Regione.</p>
Articolo 6	<p><b>Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata</b></p> <p>A partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2022, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 5, D.Lgs. 175/2014, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante Caf o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3, D.Lgs. 175/2014. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p> <p>Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.</p>
Articolo 7	<p><b>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato</b></p> <p>L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.</p> <p><a href="#">Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</a></p>
Articolo 8	<p><b>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</b></p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria; inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p>
Articolo 10	<p><b>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</b></p> <p>Con decorrenza dal periodo di imposta precedente a quello in corso la 22 giugno 2022, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap.</p>

	<a href="#">Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</a>
Articolo 11	<b>Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa</b> Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998, viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.
Articolo 12	<b>Modifica della disciplina in materia di esterometro</b> Sono escluse dall'obbligo di comunicazione con l'esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972. <a href="#">Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</a>
Articolo 14	<b>Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</b> Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Articolo 15	<b>Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo</b> Viene previsto che le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento 19 settembre 2014 possono essere estese, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del C.d.M. competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R. 642/1972.
Articolo 22	<b>Proroga del meccanismo di inversione contabile</b> Modificando l'articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del c.d. <i>reverse charge</i> .
Articolo 24	<b>Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</b> Le modifiche in materia di Isa apportate con l'articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022. Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato, derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Infine, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. <a href="#">Si rimanda alla specifica informativa per gli approfondimenti.</a>
Articolo 35	<b>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021</b> Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023. La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> , recante "Quadro temporaneo per le

<p><i>misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".</i> Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all'articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all'anno di imposta 2021.</p>
--

## MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Con l'articolo 3, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco-contribuente apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

### L'intervento legislativo

Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria il legislatore è intervenuto su quattro temi:

- Lipe;
- modelli Intrastat;
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- imposta di soggiorno.

#### ⇒ Lipe

In particolare il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.

#### ⇒ Modelli Intrastat

Il comma 2, con l'aggiunta di un periodo finale all'articolo 50, comma 6-bis, D.L. 331/1993, stabilisce che il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

#### ⇒ Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il:

- 31 maggio;
- 30 settembre;
- 30 novembre.

dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.

#### ⇒ *Imposta di soggiorno*

Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

### Il nuovo calendario

Adempimento	Scadenze abrogate	Nuove scadenze
<b>LiPE secondo trimestre</b>	16 settembre 2022	30 settembre 2022
<b>Intrastat</b>	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento
<b>Imposta di bollo su fatture elettroniche</b>	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 250 euro versamento al 30 novembre	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 novembre
<b>Imposta di soggiorno</b>	30 giugno 2022	30 settembre 2022

## MODIFICA DELLA VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Con l'articolo 7, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene con alcune semplificazioni in tema di contratti di locazione a canone concordato.

### L'attestazione

Il D.M. 16 gennaio 2107 recependo, nei nuovi accordi territoriali, i criteri generali per la stipula dei contratti a canone convenzionato individuati nella Convenzione nazionale del 25 ottobre 2016, ha previsto una duplice modalità di attestazione del rispetto dei parametri contenuti nella Convenzione stessa.

Infatti il comma 8, articolo 1, L. 431/1998 in tema di contratti a canone convenzionato, afferma che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali". Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, occorre che il contratto sia corredato di una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, sottoscritta da almeno un'organizzazione firmataria.

Tale documento, come ha precisato l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

L'associazione può essere indifferentemente a tutela della proprietà edilizia oppure dei conduttori, purché firmataria dell'accordo vigente nel Comune ove è situato l'immobile. Inoltre l'allegazione dell'attestazione, in sede di registrazione del contratto, pur non essendo necessaria risulta opportuna per poter documentare la sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione dell'imposta di registro. In tal caso non verrà applicata un'autonoma imposta di registro o di bollo.

Ovviamente l'attestazione non risulta necessaria, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati:

- prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017 anche se oggetto di successive proroghe;
- in Comuni ove non siano stati stipulati accordi territoriali;
- in Comuni che non abbiano adeguato i propri accordi territoriali alle disposizioni del D.M. 16 gennaio 2017.

## L'Agenzia nega l'autocertificazione

Occorre infine tenere presente che alcuni accordi territoriali hanno previsto, al posto dell'attestazione da parte delle associazioni territoriali, una sorta di "autocertificazione" di congruità redatta e sottoscritta dalle parti. A tale riguardo l'Agenzia delle entrate, rispondendo a una istanza di interpello, ha confermato la necessità, anche in questo caso, di dotarsi dell'attestazione in quanto l'autocertificazione non corrisponde a quanto richiesto nel D.M. 16 gennaio 2107 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

## Novità del decreto semplificazioni

Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, il comma 1, D.L. 73/2022 interviene sulla validità dell'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale stipulato.

Detta attestazione, è rilasciata dalle suddette associazioni di categoria con riferimento a ciascun contratto stipulato, anche se relativo al medesimo immobile.

Le disposizioni di cui al presente articolo, invece, estendono la validità di tale attestazione, al pari dell'attestato di prestazione energetica (Ape), a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale del comune a cui si riferisce.

## NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESTEROMETRO

Con gli articoli 12 e 13, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono apportate modifiche alla disciplina dettata dall'articolo 1 comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 in tema di "esterometro", sia al fine di limitarne l'ambito oggettivo di applicazione prevedendo nuove ipotesi di esclusione, sia per precisare la decorrenza del nuovo impianto sanzionatorio introdotto con la L. 178/2020.

### Le nuove ipotesi di esclusione

La disposizione contenuta nell'articolo 12, D.L. 73/2022 modifica il comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 al fine di ampliare le ipotesi di esonero dalla presentazione dell'esterometro per le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila) relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1792.

Per effetto di tale modifica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono pertanto essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 dello stesso D.Lgs. 127/2015, con le seguenti eccezioni:

- operazioni documentate da bollette doganali;

- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3, D.Lgs. 127/2015;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro (cinquemila), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-*octies*, D.P.R. 633/1972.

Attenzione che oggetto di esclusione non saranno le operazioni che rilevano territorialmente nel nostro Paese quali, ad esempio, le frequenti operazioni in acquisto di servizi generici ex articolo 7-*ter*, D.P.R. 633/1972 poste in essere da soggetti passivi italiani che come è noto, nell'ambito dei rapporti tra soggetti economici (B2B), seguono la regola della territorialità nel Paese del Committente. L'esclusione, potrà al contrario riguardare la prestazione di manutenzione ordinaria (se ovviamente entro la soglia dei 5.000 euro) che un soggetto passivo italiano effettua su un immobile situato all'estero che in base all'articolo 7-*quater*, D.P.R. 633/1972 rileva territorialmente nel Paese di ubicazione dell'immobile.

Non si tratta pertanto di nuove ipotesi di esclusione che, seppur da apprezzare, risolveranno il problema della miriade di acquisti tanto di beni (acquisto di cancelleria, di prodotti informatici, etc.) quanto di servizi (scaricamento di software), spesso di modestissimo importo, che le imprese effettuano attraverso il web. Per queste sarà quindi necessario provvedere dal 1° luglio 2022 alla trasmissione allo Sdi secondo le modalità ampiamente descritte e comunicate nelle precedenti informative.

### **Anticipata la decorrenza delle nuove misure sanzionatorie**

La disposizione contenuta nell'articolo 13, D.L. 73/2022 ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.

A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell'art.1 comma 3-bis D.lgs. 127/2015, prevista dal comma 14-*ter* dell'articolo 5, D.L. 146/2021, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.

Per effetto di tale modifica, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 (quindici) giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1 comma 3-*bis*, D.Lgs. 127/2015, ovvero, se nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.



## PROROGATO A TUTTO IL 2026 IL MECCANISMO IVA DELL'INVERSIONE CONTABILE SU DETERMINATE OPERAZIONI

Con l'articolo 22, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore recepisce a livello nazionale le disposizioni comunitarie che prorogano il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (o *reverse charge*) in relazione alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism*) contro le frodi in materia di Iva.

### I casi di applicazione “*facoltativa*” del *reverse charge*

Per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi a elevato rischio di frode il legislatore europeo ha concesso agli Stati membri la possibilità di applicare in via facoltativa e per un limitato lasso temporale la disciplina dell'inversione contabile o *reverse charge* (che come è noto prevede l'assolvimento dell'Iva da parte del cessionario o committente).

Con l'ottavo comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 il Legislatore nazionale ha colto questa opportunità in relazione alle operazioni indicate nel sesto comma, lettere b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*), del medesimo articolo 17, in conformità con l'articolo 199-*bis* della Direttiva 2006/112/CE.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti operazioni:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e *laptop*, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

### La proroga del Decreto Semplificazioni

Con il richiamato articolo 22, D.L. 73/2022 viene pertanto modificato l'ottavo comma dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972 (che nella previgente versione prevede in relazione alle descritte operazioni l'applicazione del *reverse charge* fino al 30 giugno 2022), al fine di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile fino al successivo 31 dicembre 2026.

Tale modifica normativa è in linea con la recentissima Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE.

### I casi di applicazione “*a regime*” del *reverse charge*

Vale la pena in questo contesto ricordare che in ambito Iva vi sono anche altre disposizioni che richiedono per determinate operazioni (tanto cessioni di beni quanto prestazioni di servizi)

l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e che non risultano subordinate ad alcun vincolo di carattere temporale ma che debbono considerarsi applicabili "a regime".

Limitandoci ai casi di *reverse charge* interno (tralasciando quindi i casi di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in relazione alle operazioni poste in essere con soggetti esteri) vediamo quindi di fornire una elencazione delle principali fattispecie che potremmo definire di *reverse charge* "a regime" e che sono sostanzialmente riconducibili alle previsioni contenute sempre nell'articolo 17 ma anche nell'articolo 74, Decreto Iva.

<b>Operazioni di <i>reverse charge</i> interno</b>	<b>Norma di riferimento</b>
Cessioni di oro (da investimento e industriale)	Articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile	Articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972
Cessione di fabbricati (con opzione Iva)	Articolo 17, comma 6, lettera a)- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici	Articolo 17, comma 6, lettera a)- <i>ter</i> , D.P.R. 633/1972
Cessione di rottami e cascami	Articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972
Cessione di pallets (successive al primo utilizzo)	Articolo 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

***Dott. Giuseppe Barletta***